



Nn. 2232 e 292-A

Relazione orale
Relatrice PARENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 18 maggio 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (2232)

*approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2016,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati GRASSI, BIONDELLI, CARNEVALI, CARRESCIA, MARAZZITI e RAMPI (698); ARGENTIN, BIONDELLI, Roberta AGOSTINI, ALBANELLA, ANTEZZA, ARLOTTI, BASSO, BONACCORSI, BONAFÈ, Paola BRAGANTINI, CAPONE, CAROCCI, CARRA, CASATI, CENNI, CHAOUKI, COCCIA, COSCIA, DE MICHELI, D'INCECCO, FABBRI, FANUCCI, FEDI, FERRO, FIANO, Cinzia Maria FONTANA, GASPARINI, GHIZZONI, GINOBLE, GIULIETTI, GOZI, GRASSI, LAFORGIA, LATTUCA, LODOLINI, MADIA, MAESTRI, MAGORNO, MALPEZZI, MARCHETTI, MARTELLA, MAZZOLI, MELILLI, META, MOGHERINI, MONGIELLO, MORANI, MOSCATT, MURER, Giorgio PICCOLO, Giuditta PINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, REALACCI, ROMANINI, RUGHETTI, SCUVERA, SENALDI, STUMPO, Valeria VALENTE, VELO, VENITTELLI, VERINI, ZANIN, ZAPPULLA e ZARDINI (1352); MIOTTO, FOSSATI, LENZI, AMATO, ARGENTIN, BENI, BURSTONE, CAPONE, CARNEVALI, CASATI, D'INCECCO, FANUCCI, GELLI, GRASSI, IORI, MURER, PATRIARCA, SBROLLINI e SCUVERA (2205); VARGIU, BALDUZZI, BOMBASSEI, CAPUA, CATANIA, CAUSIN, Antimo CESARO, CIMMINO, D'AGOSTINO, DAMBRUOSO, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MAZZIOTTI DI CELSO, MOLEA, MONCHIERO, OLIARO,

Andrea ROMANO, SOTTANELLI, TINAGLI, VECCHIO e VEZZALI (2456); BINETTI, D'ALIA, BUTTIGLIONE e DE MITA (2578); RONDINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, Matteo BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, Giancarlo GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, Gianluca PINI, PRATAVIERA e SIMONETTI (2682)

(V. Stampati Camera nn. 698, 1352, 2205, 2456, 2578 e 2682)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 febbraio 2016

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»

d'iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2232

INDICE

Pareri:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|------|----|
| - della 1 ^a Commissione permanente | Pag. | 4 |
| - della 5 ^a Commissione permanente | » | 6 |
| - della 14 ^a Commissione permanente | » | 8 |
| - della Commissione parlamentare per le questioni regionali | » | 10 |

Disegni di legge:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| - testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione..... | » | 11 |
| - n. 292, d'iniziativa del senatore Barani..... | » | 25 |

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Russo)

19 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel presupposto che esso ha ad oggetto prevalente una materia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 2, comma 1, la necessità che siano individuati i soggetti e le modalità che definiscano i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale alle persone con disabilità grave.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11 e 2.15 parere non ostativo, riferendo ad essi l'osservazione formulata sul testo, in ordine all'articolo 2, comma 1;

sull'emendamento 2.23 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'imporre alla regione l'adozione di specifiche misure, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta;

sull'emendamento 4.43 parere non ostativo, rilevando la necessità che – in sede di adozione del decreto di cui al capoverso *c-bis*) – sia previsto il coinvolgimento delle Conferenza unificata, al fine di assicurare il rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

27 aprile 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: PALERMO)

3 maggio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sul subemendamento 1.200 (testo 2)/25 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista presente carattere di indeterminatezza quanto alla individuazione dei soggetti beneficiari;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: COCIANCICH)

17 maggio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge ed emendamenti

(Estensore: LANIECE)

12 maggio 2016

La Commissione esaminato il disegno di legge, preso atto degli elementi di dettaglio forniti dalla relazione tecnica aggiornata sui presupposti della quantificazione dell'onere sotteso al provvedimento esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.23, 1.24, 1.25, 1.59, 1.69, 1.73, 1.16, 1.17, 1.200, 1.68, 1.0.1, 1.18, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.60, 1.61 e 1.65.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, mentre rimane sospeso sulle proposte riferite agli articoli 2 e seguenti, nonché sui subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100, sull'emendamento 1.200 (testo 3) e sui relativi subemendamenti.

17 maggio 2016

La Commissione esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.34, 2.35, 2.36, 2.28, 2.37, 2.0.1, 2.38, 2.39, 2.40, 3.3, 3.5, 3.6, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.23, 4.22, 4.23, 4.35, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.56, 5.3, 5.4, 5.0.1, 5.0.2, 5.5, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.51, 6.52, 6.53 (limitatamente alla soppressione del comma 8), 6.56, 6.57, 6.61, 6.62, 6.0.1, 6.2, 6.5, 6.42, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.55, 6.58, 6.60, 6.43, 6.54, 6.63, 7.2, 9.1, 9.2, 1.100/1, 1.100/8, 1.100/9, 1.100/10, 1.100/18, 1.100/22, 1.100/23, 1.100/24, 1.100/25, 1.200 (testo 3)/7, 1.200 (testo 3)/8, 1.200 (testo 3)/9, 1.200 (testo 3)/20, 1.200 (testo 3)/23, 1.200 (testo 3)/24, 1.200 (testo 3)/10, 1.200 (testo 3)/11, 1.200 (testo 3)/17, 1.200 (testo 3)/29, 1.200 (testo 3)/31, 1.200 (testo 3)/32, 1.200 (testo 3)/37, 1.200 (testo 3)/1, 1.200 (testo 3)/6, 1.200 (testo 3)/15, 1.200 (testo 3)/26, 1.200 (testo 3)/38, 5.100 (testo corretto), 5.100/1, 5.100/2 e 5.100/3.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.1, 3.25, 4.1, 4.5, 4.7, 4.20, 4.21, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.36, 4.38, 5.6 e Tit. 1.

Sull'emendamento 2.12, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole da: «prendono in carico» fino al termine con le seguenti: «assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione».

Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul disegno di legge

(Estensore: CARDINALI)

16 febbraio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati;

richiamata la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere (COM(2010) 636, del 15 novembre 2000);

ricordato che l'obiettivo generale della Strategia è quello di mettere le persone con disabilità in condizione di esercitare tutti i loro diritti e di beneficiare di una piena partecipazione alla società e all'economia europea, in particolare mediante il mercato unico e che essa si basa su otto ambiti d'azione principali a livello europeo destinati a completare quelli a livello nazionale: l'accessibilità, la partecipazione, l'uguaglianza, l'occupazione, l'istruzione e la formazione, la protezione sociale, la salute e le azioni esterne;

rilevato in particolare che:

l'accessibilità garantisce che le persone con disabilità abbiano accesso a beni, servizi e dispositivi di assistenza;

la partecipazione garantisce che le persone con disabilità possano esercitare tutti i loro diritti fondamentali derivanti dalla cittadinanza europea;

l'uguaglianza garantisce l'attuazione di politiche che promuovano l'uguaglianza a livello europeo e nazionale;

l'occupazione garantisce un aumento del numero di lavoratori disabili nel mercato del lavoro e una migliore accessibilità ai posti di lavoro;

l'istruzione e formazione garantisce che gli allievi disabili possano beneficiare di un sistema di istruzione accessibile e dei programmi di apprendimento permanente;

la protezione sociale affronta problematiche sociali diffuse sofferte dalle persone con disabilità, quali la disuguaglianza di reddito, il rischio di povertà e l'esclusione sociale;

la salute garantisce che le persone con disabilità possano accedere in modo equo e sostenibile ai servizi sanitari e alle relative strutture;

le azioni esterne promuovono i diritti delle persone con disabilità a livello internazionale;

richiamato il Documento di lavoro dei servizi della Commissione: relazione sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) da parte dell'Unione europea (SWD (2014) 182 del 5 giugno 2014);

ricordato l'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sulla disabilità, e l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità;

non ravvisando motivi di incompatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere favorevole, raccomandando il pieno utilizzo dei fondi strutturali europei e l'adozione di efficaci misure nazionali per assicurare la massima protezione sociale delle persone con disabilità.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato CATALANO)

13 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

richiamato il parere espresso in data 10 settembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

considerato che il contenuto del testo unificato risulta riconducibile alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione), e «politiche sociali», di competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

condivisa la finalità del provvedimento di garantire assistenza alle persone affette da disabilità grave sprovviste di un adeguato sostegno familiare;

rilevato che il provvedimento, nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (articolo 2, comma 1, che richiama l'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68), per l'individuazione degli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (articolo 2, comma 2) e per la determinazione dei requisiti di accesso al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e per la ripartizione annuale del Fondo (articolo 3, comma 2);

valutato positivamente il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, della condizione formulata nel parere espresso da questa Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera *a*), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Nel caso in cui venga nominato un amministratore di sostegno, questi, tenuto conto, ove possibile, della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Finalità)

1. *Identico.*

2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione **nel superiore interesse** delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di **fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché** in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono **integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.** Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate al-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

beneficiario. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di *trust* in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6.

Art. 2.

(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale)

1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di *trust*, **di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo**, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6.

Art. 2.

(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

genti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

2. *Identico.*

Art. 3.

(Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

che sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Art. 4.

(Finalità del Fondo)

1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Finalità del Fondo)

1. *Identico:*

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;

b) realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità **grave di cui all'articolo 1, comma 2;**

b) *identica;*

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone **con disabilità grave** di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone **con disabilità grave** di cui all'articolo 1, comma 2.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 6.

(Istituzione di trust a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie)

1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust*, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave **come definita dall'articolo 3, comma 3**, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 **della medesima legge**».

2. *Identico.*

Art. 6.

(Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione)

1. **I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3**, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 **della mede-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* sia fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust* ovvero **i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano** come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità **grave**, in favore delle quali **sono istituiti**. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*, **nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione**.

3. *Identico*:

a) l'istituzione del *trust* **ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti** per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo **del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino** in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; **descrivano** la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità **grave**, in favore delle quali **sono istituiti; indichino** le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità **grave**, comprese le attività finaliz-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) l'atto istitutivo individui gli obblighi del *trustee*, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust* siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

f) l'atto istitutivo individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* a carico del *trustee*;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

c) l'atto istitutivo **del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, individuino, rispettivamente, gli obblighi del *trustee*, del fiduciario e del gestore**, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero **il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino** inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee* **o del fiduciario o del gestore**;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust* **ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile** siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* **o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile** siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust* **ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione**;

f) l'atto istitutivo **del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile** individuino

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) l'atto istitutivo stabilisca il termine finale di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo stabilisca la destinazione del patrimonio residuo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del *trust*, o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

g) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, stabiliscano il termine finale della durata del *trust* ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust* ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del *trust* ovvero del contratto che di-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust* di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* **ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile**, istituiti in favore delle persone con disabilità grave **come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 **della medesima legge**, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trustee* **ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione** sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust* **ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1** i comuni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 7.

(*Campagne informative*)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* **ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1** si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono **elevati**, rispettivamente, al 20 per cento del reddito **complessivo dichiarato** e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, **6 e 7** si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma **9** si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. *Identico.*

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, **6 e 7**, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma **9**, valutate in **6,258** milioni di euro per l'anno 2017 e in **3,650** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 7.

(*Campagne informative*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Art. 8.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,7 milioni di euro per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Relazione alle Camere)

Identico

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in **51,958** milioni di euro

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per l'anno 2017 e in **34,050** milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.
(*Entrata in vigore*)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 292

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BARANI

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate, nel rispetto dell'articolo 38 della Costituzione, a rafforzare la tutela sociale e la rete di assistenza e di cura dei soggetti affetti da disabilità grave che sono privi dei genitori o comunque dell'assistenza di familiari conviventi.

Art. 2.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare - «Dopo di noi»)

1. Ai fini dell'articolo 1 e per favorire l'autosufficienza economica dei soggetti affetti da disabilità grave privi del sostegno familiare, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare - «Dopo di noi», di seguito denominato «Fondo».

2. Ai fini della presente legge, per soggetti con disabilità grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravità è accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992.

Art. 3.

(Funzionamento del Fondo)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo è concesso in favore dei soggetti affetti da disabilità grave, privi dei genitori o comunque dell'assistenza dei familiari conviventi, un assegno mensile di importo pari a 800 euro.

2. Possono beneficiare dell'assegno di cui al comma 1 i soggetti privi di reddito ovvero con reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non è superiore alla soglia di povertà individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina, con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

4. L'importo complessivo degli assegni erogati a valere sul Fondo non può comunque eccedere, per ogni annualità, l'ammontare delle disponibilità del Fondo medesimo.

Art. 4.

(Contributi al Fondo)

1. Il Fondo può anche essere finanziato secondo le seguenti modalità:

a) attraverso erogazioni liberali da parte di persone giuridiche, deducibili agli effetti dell'imposta sul reddito delle società ai sensi della lettera o-ter) del comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 2 del presente articolo;

b) attraverso l'accesso ai fondi derivanti dalla devoluzione della quota del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo è inserito tra i soggetti in favore dei quali è ammessa la destinazione della predetta quota dell'IRPEF.

2. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«o-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore del Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare - «Dopo di noi», per il finanziamento dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

